



COPIA

Verbale di deliberazione N. 34 della Commissione amministratrice

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA CONCESSIONE DELL'IMMOBILE E DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE "BAR PRA DEL BOTER" IN TRENTO, LOCALITA' CANDRIAI, STRADA PRA DEL BOTER n. 15 (CC SOPRAMONTE) PER LA DURATA DI SEI ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO. APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA.

L'anno **2025**, addì **22** del mese di **aprile** alle ore **16:30**, nella sede dell'**Azienda forestale Trento – Sopramonte a Trento in via del Maso Smalz n. 3**, a seguito di regolare avviso recapitato a termine di legge, si è riunita la Commissione amministratrice con l'intervento dei signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	Buratti Alessia	Presidente	Presente
2	Nardelli Sandro	Vice Presidente	Presente
3	Degasperi Piergiorgio	Consigliere	Presente
4	Broll Ivan	Consigliere	Assente
5	Tonina Alessandro	Consigliere	Presente
6	Nardelli Olivio	Consigliere	Presente
7	Visconti Paolo	Consigliere	Presente

Assiste il Direttore dell'Azienda dott. Maurizio Fraizingher con funzioni di Segretario.

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Commissione amministratrice a deliberare sull'oggetto suindicato.

La Commissione amministratrice

Premesso che l'Azienda forestale Trento – Sopramonte gestisce per conto dei due Enti consorziati – il Comune di Trento e l'Amministrazione separata dei beni di uso civico (A.S.U.C.) di Sopramonte – il patrimonio agro-silvo-pastorale tra cui il complesso immobiliare denominato Prà del Bòter sito in località Candriai sul Monte Bondone, identificato catastalmente dalla p.ed. 1185 C.C. di Sopramonte (consistenza catastale mq 56 e superficie mq 294) di proprietà del Comune di Trento, meglio individuato nel par. 1 del Progetto di fattibilità allegato alla presente delibera;

Premesso altresì che il Comune di Trento ha in corso un progetto di riordino delle proprietà d'uso civico nel CC Sopramonte e che da tale riordino la p.ed. 1185 cesserà e sarà costituita e accatastata la neoformata p.ed. 1326 CC Sopramonte che identifica il bar, i servizi igienici e l'area di pertinenza esterna al Prà del Bòter;

Considerato che:

1. l'asta pubblica del 2019 è andata deserta;
2. in concomitanza dell'epidemia da Covid, dal 2020 al 2022, il bar è stato chiuso;
3. nel 2022 l'immobile è stato concesso in godimento all'Impresa individuale Bar Perla di Cangelosi Francesco con sede in Bosco Chiesanuova, loc. Malga San Giorgio n. 70 (VR) che ha dato disdetta anticipata con decorrenza dal 14/11/2024 avvalendosi della facoltà concessa dal contratto di concessione in godimento prot. n. 1432 del 14/6/2022;

Considerato che l'immobile rappresenta un importante punto di riferimento per escursionisti e turisti che frequentano la zona, e che l'Azienda forestale promuove statutariamente la salvaguardia, la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse territoriali di proprietà, comunque appartenenti o in possesso degli enti consorziati e dunque vi è un interesse pubblico a che la struttura torni ad essere aperta con un progetto di servizio congruo e sostenibile;

Preso atto quindi della necessità di procedere a nuova concessione del godimento dell'immobile con obiettivi di servizio rispetto all'esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande, configurando così un contratto di concessione a causa mista, di godimento di immobile e di esecuzione del servizio di somministrazione;

Accertato, ai sensi dell'art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990, che non ci sono convenzioni APAC cui poter far riferimento per la concessione in oggetto;

Premesso, in tema di concessioni in godimento di immobili, che:

- sono qualificate come contratti attivi;
- l'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che le norme del Codice degli appalti non si applicano ai contratti attivi;
- l'art. 181 (contratti esclusi), comma 3, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che "All'affidamento dei contratti concessione esclusi dall'ambito di applicazione della presente Parte si applicano i principi dettati dal Titolo I della Parte I del Libro I", cioè gli articoli da 1 a 12 del medesimo D.Lgs. 36/2023;
- l'art. 39 (cessioni in godimento) della L.P. 23/1990 stabilisce che i beni del patrimonio disponibile possono essere ceduti in affitto o locazione previo esperimento di pubblica gara ai sensi dell'articolo 19 (asta pubblica) della medesima L.P., assumendo a base d'asta il canone determinato in relazione ai valori di mercato nelle forme di cui all'articolo 33 (stima dei beni immobili), per quanto applicabile;
- la L.P. 9/2023 ha modificato l'ambito applicato della L.P. 23/1990 circoscrivendone l'applicazione all'attività contrattuale residuale, mentre ai contratti di appalto e di concessione di servizi si applica la normativa di settore (D.Lgs. 36/2023 e L.P. 2/2016) e non la L.P. 23/1990;

Premesso, in tema di concessioni di servizi, che:

- la soglia di rilevanza europea per le concessioni di servizi è fissata in Euro 5.382.000 dall'art. 14, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023;
- l'art. 28 (concessioni e partenariato pubblico e privato) della L.P. 2/2016, come modificato dalla L.P. 9/2023, prevede che in materia di concessioni e di partenariato pubblico privato si applica il libro IV (Del Partenariato pubblico-privato e delle concessioni) del D.Lgs. 36/2023;
- l'art. 180 (contratti misti di concessione), comma 5, del D.Lgs. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni, dispone che "i contratti misti che contengono elementi delle concessioni di lavori e servizi, nonché elementi delle concessioni di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni, sono aggiudicati in conformità alla disciplina della presente Parte", cioè la Parte II "Dei contratti di concessione" (articoli da 176 a art. 192) del Libro IV "Del Partenariato pubblico-privato e delle concessioni" del citato D.Lgs. 36/2023;

Considerato che, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di rilevanza europea, l'ente concedente può procedere:

- mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- mediante le altre procedure di gara disciplinate dal Titolo II Aggiudicazione delle concessioni: principi generali e garanzie procedurali del Libro II del D.Lgs. 36/2023 e dunque anche con la procedura aperta con un progetto di fattibilità posto a base di gara;

Atteso che nel contratto misto di concessione (immobile e servizi) qui in affidamento viene in applicazione anche la disciplina della concessione in uso di immobili di cui alla L.P. 23/1990 che richiede l'espletamento dell'asta pubblica, cioè la procedura aperta;

Dato atto che la procedura aperta garantisce:

- a) la più ampia possibilità di partecipazione per tutti gli operatori economici, senza limitazione alcuna e in condizioni di parità, salvo comunque il necessario possesso dei requisiti di partecipazione (generali e speciali) che i contraenti di una amministrazione pubblica e titolari di esercizio pubblico devono dimostrare di possedere;
- b) l'aumento della concorrenza e rende possibile la scelta dell'offerta qualità/prezzo migliore così garantendo maggior qualità e maggior redditività per l'amministrazione
- c) maggior contenimento dei tempi rispetto ad una procedura negoziata senza bando ma comunque preceduta da indagini di mercato o formazione di elenchi di operatori economici;

Visto che l'Azienda forestale

- ha ottenuto nel 2025 la qualificazione di terzo livello (SF1 – senza imiti di importo) come stazione appaltante per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture;
- ha al proprio interno almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi
può curare, ai sensi dell'articolo 5 comma 5 dell'allegato II.4 del D.Lgs. 36/2023, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di concessione di qualsiasi importo a base di gara;

Ricordato che, nel verbale della seduta del 3 aprile 2025, la Commissione amministratrice ha approvato l'indirizzo di procedere mediante asta pubblica come in precedenza e dunque con canone di concessione dell'immobile fuori campo iva e imposta di registro in misura variabile;

Udita la relazione del Direttore e Responsabile unico del progetto e presa visione del Progetto di fattibilità allegato alla presente delibera che verrà integrato con le scelte dei concorrenti

effettuate in sede di offerta tecnica;

Ritenuto di condividere quanto proposto dal RUP in merito ai seguenti contenuti di bando e di contratto:

- A) indire una procedura aperta (asta pubblica) per la concessione a causa mista (concessione di immobile e concessione di servizio) del compendio immobiliare "Bar Prà del Bòter", identificato attualmente dalla p.ed. 1125 CC Sopramonte, al fine di concedere il godimento dell'immobile e affidare il servizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel rispetto del Progetto di fattibilità allegato;
- B) indire la procedura in Contracta, con contemporanea pubblicazione di avviso sul sito aziendale e in Sicopat – sezione Avvisi, al fine di assicurare la digitalizzazione della procedura, la trasparenza della procedura e l'imputabilità degli atti (ai sensi dell'art. 183 comma 6 del D.Lgs. 36/2023);
- C) stabilire i seguenti requisiti di partecipazione degli operatori economici a pena di esclusione e da verificarsi accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE):
 - a) possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 i requisiti generali devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del D.Lgs. 36/2023 indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso ad indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre;
 - b) assenza di affidamento di incarichi in violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'Azienda forestale negli ultimi tre anni;
 - c) possesso dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (ai sensi della lettera i-ter del comma 53, dell'articolo 1, della L. 6.11.2012, n. 190);
 - d) possesso dei requisiti di idoneità professionale del legale rappresentante (o suo preposto alla conduzione dell'esercizio pubblico):
 - possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 della L.P. 14/7/2000, n. 9 (art. 1, commi 1-2-3-4-5 del D.Lgs. 59/2010);
 - possesso dei requisiti morali di cui agli articoli 11, 92 e 131 del TULPS (R.D. 18/6/1931 n. 773);
 - assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 – c.d. legge antimafia;
 - possesso di uno dei requisiti professionali previsti dall'art. 71 comma 6 del D.Lgs. 59/2010 per l'esercizio dell'attività;
 - e) possesso dei requisiti di idoneità professionale dell'operatore economico:
 - a) iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per operatori economici di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del D.Lgs. 36/2023. In caso di raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, questo requisito deve essere posseduto da ciascun componente raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire;
 - f) possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria dell'operatore economico: aver maturato, nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della gara (quindi anni 2020-2021-2022-2023-2024), un fatturato globale almeno pari a Euro 150.000,00 al netto degli oneri fiscali ai sensi dell'art. 100 comma 11 primo periodo del D.Lgs 36/2023. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre

anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto. In caso di raggruppamento o consorzio, il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo/consorzio nel complesso

g) impegno ai seguenti requisiti di esecuzione:

- le condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nella concessione sono indicate al paragrafo 4. del progetto di fattibilità e all'art. 14.2 del contratto di concessione, in applicazione dell'art. 32 della L.P. 2/2016,
- applicazione, per quanto compatibile, ai propri dipendenti e collaboratori del Codice di comportamento dei dipendenti di AFTS;
- impiego di lavoratori svantaggiati ai sensi dell'art. 32, comma 3, al solo caso di contemporanea presenza delle seguenti due condizioni: addetti in servizio uguale o superiore a due e solo un soggetto svantaggiato in turno;

- D) stabilire il canone annuo di concessione dell'immobile e a base di gara in Euro 5.000,00, determinato in base alla consistenza catastale (56 mq), a un prezzo/mq/mese di mercato di circa Euro 6,60 e un prezzo forfait di Euro 550,00/anno per il godimento degli spazi pertinenziali alla p.ed.. Detto canone è ritenuto congruo per l'immobile e sostenibile nel quinquennio di concessione. Il canone annuo è da aggiornare annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi del mese di riferimento;
- E) stabilire la durata del contratto in anni 6 a decorrere dalla data di stipulazione (o dalla data del verbale di consegna anticipata) con facoltà di rinnovo per ulteriori 6 anni a insindacabile giudizio della stazione appaltante, a trattativa diretta tra le parti e con provvedimento espresso, al fine di garantire che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati per il servizio e ottenga un ritorno sul capitale investito; è inoltre fatta salva l'opzione di proroga di massimo sei mesi quale tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura di selezione del nuovo concessionario;
- F) dare atto che il valore della concessione di servizi è definito (importi Iva esclusa) come nel Progetto di fattibilità;
- G) fissare la base d'asta annuale della concessione in Euro 5.000,00 che, pertanto, risulta così presunta sul periodo contrattuale (iva esclusa ove dovuta)

BASE DI GARA	
(escluso Iva e al netto delle rivalutazioni annuali)	
€ 5.000,00	annuale
€ 30.000,00	I sessennio
€ 30.000,00	opzione rinnovo II sessennio
€ 2.500,00	opzione max proroga per nuovo affidamento
€ 62.500,00	TOTALE BASE DI GARA

- H) applicare il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 17 della LP. 2/2016 e dell'art. 185 del D.Lgs. 36/2023. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica va effettuata in base ai seguenti punteggi:

Offerta tecnica	70
Offerta economica al rialzo	30

con soglia minima di sbarramento per le offerte che ottengono un punteggio inferiore a 35 punti. Non sono previste riparametrazioni.

Su proposta del RUP, l'offerta tecnica è strutturata su cinque aree di progettazione rimesse

al singolo concorrente:

A) offerta di servizio: prodotti e qualità (totale punteggio 25; 5 sub-elementi di valutazione);

B) offerta di servizi di supporto per turisti e escursionisti (totale punteggio 15; 3 sub-elementi di valutazione);

C) offerta per organizzazione del servizio (totale punteggio 14; 4 sub-elementi di valutazione);

D) offerta di arredi e attrezzature ulteriori (totale punteggio 9; 3 sub-elementi di valutazione);

E) offerta per gestione ambiente e salute (totale punteggio 7; 2 sub-elementi di valutazione)

Tutti i criteri sono a punteggio tabellare, vale a dire punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto, direttamente dal seggio di gara senza costituzione di commissione tecnica;

- I) fissare il termine di 40 (quaranta) giorni per la formalizzazione dell'offerta in applicazione dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs. 36/2023;
- J) indicare che il CCNL e il CCPL di riferimento ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L.P. 2/2016 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1746 del 29.9.2023 è il CCNL/CCPL per i dipendenti da aziende del settore turismo;
- K) dato l'esiguo numero di addetti all'esercizio pubblico di limitare l'impiego di lavoratori svantaggiati ai sensi dell'art. 32, comma 3, al solo caso di contemporanea presenza delle seguenti due condizioni: addetti in servizio uguale o superiore a due e solo un soggetto svantaggiato in turno;
- L) non prevedere il sopralluogo obbligatorio (l'area è peraltro liberamente accessibile);
- M) non poter procedere, nel caso di specie (1 fabbricato e 1 esercizio pubblico), alla suddivisione in più lotti;
- N) non richiedere la garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura aperta in quanto trattasi di procedura aperta di concessione mista e di valore sottosoglia comunitaria (cfr. art. 53 comma 1 del D.Lgs. 36/2023);
- O) richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto nella misura del 5% dell'importo contrattuale senza possibilità di aumenti o riduzioni (cfr. art. 53 commi 4 e 4-bis del D.Lgs. 36/2023); la garanzia deve essere prodotta solo in formato digitale e con firma digitale con le modalità di verifica in ordine alla loro veridicità e autenticità prescritte dal D.Lgs. 36/2023 e dalle raccomandazioni in materia dal documento "Garanzie Finanziarie per le P.A." (<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>);
- P) richiedere le polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi e per responsabilità rischio locativo;
- Q) non redigere il DUVRI ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 trattandosi di una concessione di immobile con traslazione del rischio operativo della concessione di servizi, ove l'amministrazione concedente non avrà momenti di contatto con la propria attività, salvo il caso di lavori di manutenzione straordinaria per i quali si valuterà l'obbligatorietà del documento di gestione del rischio da interferenze ai sensi del comma 3-bis del medesimo art. 26;
- R) in considerazione dell'approssimarsi ai mesi estivi 2025, stabilire la facoltà di esecuzione anticipata del contratto, anche prima della stipula del contratto, purché risultino depositate le garanzie richieste e sia redatto apposito verbale di consegna dell'immobile e dei beni mobili;
- S) prevedere la possibilità di disporre l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- T) stabilire che non sono ammesse la subconcessione dell'immobile e/o la subconcessione dell'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande in quanto trattasi prestazioni infungibili e di carattere fiduciario;
- U) stabilire che il contratto sia stipulato dal Direttore in forma di scrittura privata soggetta a registrazione e a imposta di bollo, entrambe a carico del Concessionario;

Visti:

- gli articoli 39 e 19 della L.P. 23/1990 e s.m.i.;

- gli articoli 17, 28 e 32 della L.P. 2/2016 e s.m.i.;
- gli articoli da 1 a 12, nonché da 176 a 192 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Visti:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.;
- il Codice degli Enti Locali approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.ii.;
- il testo coordinato dello Statuto dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte, con le modifiche apportate da ultimo dalle deliberazioni del Consiglio comunale di Trento 20.12.2023, n. 113 e del Comitato dell'ASUC di Sopramonte 27.12.2023, n. 29;
- il Regolamento di contabilità dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte, approvato con deliberazione della Commissione amministratrice n. 10 di data 24 febbraio 2005 e s.m. e i., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 - Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009 n. 42);
- le deliberazioni della Commissione amministratrice dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte n. 215 di data 15/09/1999, n. 79 di data 30.08.2000, n. 37 di data 21/03/2001 e n. 13 di data 13/03/2002, relative all'individuazione, ai sensi della L.R. n. 10 di data 23/10/1998 degli atti di responsabilità gestionale devoluti alla competenza del Direttore dell'Azienda forestale;
- il regolamento di contabilità dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte, approvato con deliberazione della Commissione amministratrice n. 10 di data 24/02/2005 e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Viste inoltre:

- la deliberazione n. 16 di data 16/12/2024, immediatamente eseguibile, dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del bilancio di previsione esercizi finanziari 2025-2026- 2027;
- la deliberazione n. 80 di data 23/12/2024, immediatamente eseguibile, adottata dalla Commissione amministratrice dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2025-2026-2027;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., al fine di poter avviare quanto prima la procedura aperta;

Visti il favorevole parere tecnico-amministrativo del Direttore espresso ai sensi dell'art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

delibera

- di fissare gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per affidare con contratto misto di concessione il godimento di immobile e la concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande del complesso immobiliare denominato “Bar Prà del Bòter” sito in località Candriai sul Monte Bondone (Trento, Strada del Prà del Bòter n. 15), per la durata di anni sei con opzioni di rinnovo sessennale e di proroga “tecnica”, CPV n. 55410000-7 Servizi di gestione bar;
- di approvare lo schema di Progetto di fattibilità della concessione presentato dal RUP e allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che con determinazione del Direttore si indirà la relativa procedura aperta con approvazione del bando di gara e suoi allegati, dello schema di contratto di concessione e suoi allegati;

di dare atto che il Direttore provvederà agli adempimenti necessari all'espletamento della procedura di gara e alla prenotazione della spesa e all'accertamento dell'entrata;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4 della L.R. 3.5.2018 n. 2 e s.m., al fine di poter avviare quanto prima la procedura di gara;

di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Commissione amministratrice, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, quinto comma del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, modificata dalla L.R. 8.08.2018 n. 6;
- b) ricorso al T.R.G.A. di Trento, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO ANZIANO
F.to Paolo Visconti

IL PRESIDENTE
F.to Alessia Buratti

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183, quarto comma del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int. ed è immediatamente eseguibile.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Art. 183, primo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Certifico io sottoscritto Segretario che copia del presente Verbale viene pubblicata il giorno 23/04/2025 all'Albo dell'Azienda, ove rimarrà esposta per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

Allegati:

2025_Progetto fattibilita_Bar Pra del Boter.pdf

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Art. 183, terzo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo aziendale, senza riportare entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Trento lì, 04/05/2025

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Trento, lì

IL DIRETTORE
Maurizio Fraizingher